

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA _____ ESPLETATA AI SENSI _____ PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI AL “SISTEMA DI TOMOTERAPIA ELICOIDALE” DI PROSSIMA INSTALLAZIONE PRESSO LA S.C. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI. IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA € 700.000,00 (OLTRE IVA 22% NELLA MISURA DI LEGGE). CIG LOTTO 1 _____ CIG LOTTO 2 _____ CIG LOTTO 3 _____ CIG - CUP F99I24000550001 -

TRA

Azienda _____, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo delegato) _____,

e

_____ , sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

– che con Delibera n. _____ del _____, è stata indetta una procedura _____ per l’affidamento del Servizio di _____;

- che in forza della citata Determina è stato contestualmente nominato quale RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023 e all’allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, il Dott. _____ quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento _____ e quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114 del D. Lgs. 36/2023, il Dott. _____;

– che in data ____/____/____, in esito all’espletamento della procedura di affidamento suddetta, è stata individuata quale migliore offerente la Ditta _____;

- che, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”), l’aggiudicazione è diventata efficace previo riscontro, con esito positivo, delle verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, sul possesso dei requisiti in capo all’offerente;

- (o in alternativa, qualora le verifiche non abbiano avuto riscontro in tempi rapidi) che, nelle more delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti in capo all’offerente, non riscontrabili tempestivamente attraverso il sistema FVOE di ANAC, è stata disposta – con Delibera/Determina n. _____ - l’aggiudicazione della procedura suddetta alla Ditta _____ per l’importo totale di € _____ oltre IVA dal _____ al _____ salvo risoluzione espressa in ipotesi di mancato riscontro, con esito positivo, delle verifiche richiamate;

– che pertanto, con Delibera n. _____ del _____ è stata disposta l’aggiudicazione della procedura suddetta alla Ditta _____ per l’importo totale di € _____ oltre IVA dal _____ al _____, essendo intervenuta la preliminare aggiudicazione ed installazione del Sistema _____ presso la S.C. di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia;

- (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) che nelle more della stipula del contratto, con nota prot. _____ del _____ è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza del servizio, ai sensi dell’art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

- l'Appaltatore, ai fini della costituzione del presente contratto ha costituito un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 dl D.lgs. 36/2023, nella forma di _____, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, emessa da _____ in data _____ e valida sino al _____ per un importo garantito pari al 10% dell'importo contrattuale (€ _____).

Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'Azienda affida al Fornitore _____, che accetta senza riserva alcuna, della fornitura di accessori e servizi connessi al "sistema di tomoterapia" di prossima installazione presso la s.c. di radioterapia oncologica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, secondo le modalità, termini e condizioni di cui al presente Contratto e al capitolato Tecnico a cui si rimanda (cfr. All A e B), per il valore complessivo stimato di € _____ oltre iva.

Articolo 3 – Fabbisogno

I Fabbisogni riportati nell'allegato al Capitolato, sono stati indicati in via del tutto presuntiva, essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 120 del Codice, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, il fabbisogno potrà variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Articolo 4 – Durata Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione Full Risk e della Garanzia

Il Servizio di assistenza e manutenzione "full risk" dovrà essere garantito dall'Operatore Economico per almeno 12 mesi decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo della Fornitura, assicurando, nel suddetto periodo, l'espletamento delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 8 del Capitolato Tecnico.

Conformemente al disposto di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, per tutte le apparecchiature e dispositivi aggiuntivi offerti è inclusa la garanzia - per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) - per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo positivo

Articolo 5 - Esecuzione del contratto/ Obblighi e Oneri a carico del Fornitore

Le operazioni di consegna della fornitura dovranno concludersi entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di conclusione degli interventi di adeguamento dei locali da parte dell'Amministrazione. Per ogni ulteriore specifica, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico (artt. 4 e ss).

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale nel rispetto delle norme, condizioni e modalità e i termini indicati nel presente contratto nonché in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, senza che il medesimo possa avanzare alcuna pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Azienda.

Il Fornitore accetta e prende atto che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con soluzione di continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione derivi da causa allo stesso non imputabile.

Il Fornitore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri mezzi, capitali e attrezzature.

Il personale incaricato dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto, dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, il quale rimarrà responsabile, in via diretta ed esclusiva, del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni.

In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 6 - Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore resta responsabile, in relazione alle prestazioni svolte in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dall'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore medesimo che dovessero sorgere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne l'Azienda da qualsivoglia richiesta di pagamento e/o risarcimento danni avanzata da terzi, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

Il termine prescrizione di 10 anni ai fini dell'attivazione della manleva decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Azienda riceverà la richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni da parte di terzi.

Articolo 7 – Pagamenti

L'importo contrattuale pari a complessivi € _____ IVA esclusa, verrà corrisposto al Fornitore secondo le indicazioni di cui all'art. _____ del Disciplinare di Gara. I pagamenti dovranno avvenire mediante _____

Sono a carico del Fornitore ogni onere e tributo, ivi comprese le spese inerenti alla stipula del presente contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione) ed ogni altra prestazione dovesse rendersi necessaria

alla corretta esecuzione dei servizi affidati, al completo adempimento delle obbligazioni assunte e al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 e dovranno essere intestate all'Azienda _____ C.F. _____, con l'indicazione del CIG _____

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario, sul numero di c/c indicato dal fornitore e previa verifica della conformità del Servizio alle prescritte modalità di esecuzione.

Articolo 8 - Inadempimenti e penali

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente, comporterà l'applicazione di apposite penalità, variabili - a discrezione dell'Azienda Ospedaliera – fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, conformemente al disposto di cui all'art 126 del D. Lgs. 36/2023, fatta in ogni caso salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, con affidamento della fornitura al secondo classificato e addebito del maggior costo alla Ditta inadempiente.

L'applicazione della penale, non preclude, in ogni caso, il diritto di richiedere da parte di questa Azienda Ospedaliera il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto - che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione Contraente (non inferiore comunque a 15 giorni) per porre fine all'inadempimento – la medesima Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'importo delle penali verrà detratto mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D. Lgs. 36/2023. nonché nel presente Capitolato, in ogni caso, l'Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via Pec, nei seguenti casi:

- qualora sia accertata la mancata sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda contraente;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale e del patto di Integrità Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;
- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie.
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall' Azienda Sanitaria.

Articolo 9 – Recesso del Contratto

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche parzialmente, ai sensi dell'art 123 del D.lgs 36/2023 dandone comunicazione all'A Fornitore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a giorni 20.

Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni ed avrà diritto al pagamento da parte dell'Azienda unicamente degli importi determinati ai sensi dell'art 123 e dall'All. II.14 al D.lgs. 36/2023 con esclusione di ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso a qualunque titolo.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Articolo 10 – Risoluzione del Contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall'Azienda - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente Contratto e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Azienda, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al codice di Comportamento adottato dall'Azienda;

j) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

l) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

In caso di risoluzione, l'Azienda ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Fornitore il diritto di affidare a terzi il Servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Agenzia per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Azienda incamererà la garanzia definitiva.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto/ Cessione dei crediti/ Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1) lett. d) punto 2) del D.lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12) del D.lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla L. 52/1991, mentre l'opponibilità all'Azienda è disciplinata dall'All. II.14 al D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, qualora, al momento della notifica della cessione del credito, il Fornitore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Azienda si riserva il diritto di opporsi alla cessione, la quale resterà efficace nei confronti del Fornitore.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente contratto o previste negli atti da questo richiamati per l'esecuzione del servizio in oggetto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva, indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri

a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Articolo 13- Foro competente

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 14 - Elezione di domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il Fornitore e l'Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale, di seguito indicate:

L'Azienda elegge il proprio domicilio in Perugia, S. Andrea delle Fratte, 06156 Perugia; PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it;

Il Fornitore elegge il proprio domicilio in _____ Via _____ PEC

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Articolo 15 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- la Delibera n _____ del _____, adottata _____ con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento del _____ in oggetto, ivi inclusi il Disciplinare di gara ed il capitolato tecnico (All. A);
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante (All. B);
- La Delibera n _____ del _____ con la quale è stato aggiudicato al fornitore il Servizio in oggetto (All. C);
- Patto di integrità (All. D).

Articolo 16 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 85/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e dall'All. I.1, art. 3, comma 1), lett. b). Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Articolo 17 – Trattamento dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato _____), * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Per il Fornitore _____ * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell'appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 5 – (Esecuzione del contratto e Consegne) Articolo 6 (Pagamenti), Articolo 7 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Inadempimenti e penali), Articolo 9 (Corrispettivi ed adeguamento prezzi), Articolo 10 (Recesso e risoluzione Contratto), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Foro competente), Articolo 13 (Elezione di domicilio), Articolo 14 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 15 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore _____ (*firmato digitalmente) * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.